



Via Cecilio Stazio n.5 - 00136 ROMA

Tel.0635341726/fax 0635343061



Segreteria Regionale del Lazio

via Ferruccio 9 00185 Roma tel 06772891 Fax 0677207530.

Al Ministro della Salute
Prof. Renato Balduzzi
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma

Oggetto: Richiesta esame ed accoglimento proposte sulle procedure disciplinari in merito al mancato raggiungimento dei crediti ECM annuali previsti per i medici e sull'obbligatorietà in capo ai dipendenti della stipula di contratti assicurativi anche per previsioni che non riguardino esclusivamente la colpa grave

L'O.S. FIALS Medici Universitari in persona del suo Segretario Regionale, prof. Antonio Sili Scavalli, domiciliato ai fini del presente atto presso la propria residenza, Via Luigi Chiala 125, 00139 Roma, cell. 3388195359, e l'O.S. CISL Medici Lazio nella persona del suo segretario regionale, dott. Luciano Cifaldi, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede di Via Ferruccio 9, 00185 Roma, cell. 3356197892, ritengono opportuno fare alcune precisazioni su quanto riportato in oggetto confidando che, quanto andranno ad esporre, trovi accoglienza nei provvedimenti legislativi successivi, dichiarando sin d'ora la disponibilità ad un incontro con il Sig. Ministro.

Per quanto attiene all'annosa vicenda del conseguimento dei crediti ECM da parte dei medici le nostre OO.SS. ritengono profondamente ingiusto, come appreso da notizie di stampa, che si possano prevedere sanzioni disciplinari per i professionisti che in questi anni non avrebbero raggiunto il numero di crediti stabilito. Infatti, il programma ECM ha avuto un lunghissimo periodo di sperimentazione e non è mai entrato effettivamente a regime. Inoltre, mai a nessun professionista è stata data l'informativa personale in questi anni in merito al numero di crediti ECM da conseguire annualmente. Stabilire sanzioni disciplinari per chi non avesse raggiunto in questi anni il numero di

crediti ECM previsto dalla normativa, senza la previa informazione sul numero di crediti da conseguire e sulle eventuali sanzioni disciplinari, oltreché ingiusto, potrebbe presentare anche profili di eventuale illegittimità che valterebbe la competente Magistratura, creando in tal modo un contenzioso che non giova a nessuno.

Le nostre OO.SS. sono perfettamente concordi con l'azione del Governo che vuole dare credibilità alla formazione continua per la tutela del cittadino e l'erogazione di un servizio sanitario qualitativamente superiore anche attraverso la previsione di sanzioni disciplinari, ma l'attivazione di tali procedure può avvenire solamente quando il medico all'inizio di ogni anno viene informato dai competenti uffici ministeriali o regionali sul numero di crediti che deve conseguire e sulle sanzioni disciplinari a cui va incontro se non li consegue. A nostro avviso l'informazione preliminare ad ogni professionista è "*conditio sine qua non*" per poter poi irrogare le sanzioni disciplinari. Nel sistema attuale, irrogare sanzioni senza aver edotto il medico di quello che deve fare e di quello che può subire se non lo fa, aumenterà semplicemente lo stato di insoddisfazione della classe medica e porterà ad un aumento dei carichi di lavoro nei tribunali, che sicuramente non ne hanno bisogno.

Giova rammentare che l'art. 23 del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002/2005 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002-2003 già prevedeva: << " *Formazione ed ECM 1. Ad ulteriore integrazione di quanto previsto dall'art. 33 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall'art. 18 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, che disciplinano la formazione e l'aggiornamento professionale obbligatorio e facoltativo, le parti confermano il carattere fondamentale della formazione continua di cui all'art. 16 bis e segg. del d.lgs. n 502 del 1992 per favorire la quale sono da individuare iniziative ed azioni a livello regionale e aziendale che incentivino la partecipazione di tutti gli interessati. 2. La formazione continua si svolge sulla base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali individuati a livello nazionale e regionale, concordati in appositi progetti formativi presso l'azienda o ente ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera C). Le predette linee e progetti formativi dovranno sottolineare, in particolare, il ruolo della formazione sul campo e le ricadute della formazione sull'organizzazione del lavoro. 3. L'azienda e l'ente garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi da parte dei dirigenti interessati con le scadenze previste dalle vigenti disposizioni nell'ambito della formazione obbligatoria sulla base delle risorse finalizzate allo scopo ai sensi dell'art. 18, comma 4 del CCNL 10 febbraio 2004, ivi comprese quelle eventualmente stanziare dall'Unione Europea. I dirigenti che vi partecipano sono considerati in servizio a tutti gli*

effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'azienda o ente. La relativa disciplina è, in particolare, riportata nei commi 3 e 4 dell'art. 33 del CCNL del 5 dicembre 1996 come integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema adottate a livello regionale.4. Dato il carattere tuttora - almeno in parte - sperimentale della formazione continua, le parti concordano che nel caso di impossibilità anche parziale di rispettare la garanzia prevista dal comma 2 circa l' acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi da parte dei dirigenti interessati non trova applicazione la specifica disciplina prevista dall'art. 16 quater del d.lgs.502 del 1992. Ne consegue che, in tali casi, le aziende ed enti non possono intraprendere iniziative unilaterali di penalizzazione per la durata del presente contratto. 5. Ove, viceversa la garanzia del comma 2 venga rispettata, il dirigente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, subirà una penalizzazione nelle procedure di conferimento degli incarichi da stabilirsi nei criteri integrativi aziendali, ai sensi degli artt. 28 e 29 del CCNL 8 giugno 2000. Il principio non si applica nei confronti di dirigenti trasferiti dalle aziende di cui al comma 4. 6. Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, i periodi di malattia superiori a cinque mesi, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dirigente. Sono fatti salvi eventuali ulteriori periodi di sospensione previsti da disposizioni regionali in materia. 7. La formazione deve, inoltre, essere coerente con l'obiettivo di migliorare le prestazioni professionali dei dirigenti e, quindi, strettamente correlata ai piani di cui al comma 2. Ove il dirigente prescelga percorsi non rientranti nei piani suddetti o che non corrispondano alle citate caratteristiche, le iniziative di formazione - anche quella continua - rientrano nell'ambito della formazione facoltativa con oneri a carico del dirigente.”>>. Ma si può dire che sia rimasto lettera morta. Le Aziende sanitarie e le Aziende Ospedaliere in molte Regioni sono state parzialmente o totalmente inadempienti nei processi formativi, per cui non si possono oggi attivare penalizzazioni a posteriori ai medici che hanno l'unica colpa di non essere stati messi a conoscenza adeguatamente del sistema di conseguimento dei crediti ECM e sulle procedure sanzionatorie. La Formazione a distanza di cui si è tanto parlato ancora non ha preso completamente il via e il sistema ECM si può dire sia ancora in fase di rodaggio.

Le chiediamo quindi che il Governo di cui Lei fa parte adotti provvedimenti legislativi giusti ed equi e che, quindi, le sanzioni disciplinari previste per chi non consegue il numero di crediti ECM stabilito dalle normative siano irrogate solo quando il medico sia stato edotto all'inizio di ogni anno

di quanti crediti ECM deve conseguire e delle sanzioni a cui va incontro se non ottempera a quanto disposto dalla normativa, evitando qualsiasi tipologia di sanzioni a posteriori in assenza di una corretta ed adeguata preliminare informativa.

Per quanto attiene alla copertura assicurativa Le rammentiamo quanto stabilito all'art. 16 del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO AREA DIRIGENZA MEDICO-VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2006 - 2009 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2006-2007 che recita:<<"Copertura assicurativa e tutela legale 1. Le aziende si impegnano a dare ai dirigenti, con completezza e tempestività, tutti gli elementi conoscitivi relativi alle condizioni e modalità delle coperture assicurative e della tutela legale, assicurando la massima informazione e trasparenza, anche mediante comunicazioni periodiche idonee a fornire il costante aggiornamento dei dirigenti sulle garanzie assicurative in atto. 2. Le aziende, al fine di favorire l'ottimale funzionalità dei sistemi di gestione del rischio, si adoperano per attivare modalità e sistemi di assistenza legale e medico-legale idonei a garantire, al verificarsi di un sinistro, il necessario supporto al dirigente interessato che dovrà collaborare attivamente alla valutazione delle cause che hanno determinato il sinistro stesso. 3. Con riferimento alla copertura assicurativa e al patrocinio legale dei dirigenti, in considerazione della necessità di una ridefinizione della normativa contrattuale che tenga conto della rilevanza e delle criticità della materia in ambito sanitario e delle previsioni di legge nel frattempo intervenute, è costituita, presso l'ARAN, entro sessanta giorni dalla stipula del presente CCNL, una Commissione composta da rappresentanti di parte datoriale e di parte sindacale. 4. La suddetta Commissione, attraverso modalità ritenute più idonee, effettua gli opportuni approfondimenti sulla materia assicurativa al fine di fornire alle parti negoziali ogni utile supporto conoscitivo e documentale per una eventuale modifica o integrazione della normativa contrattuale, avendo riguardo in modo particolare alle specifiche questioni della tutela legale e delle consulenze tecniche in ambito civile e penale. Tale proposta dovrà essere espressa in tempo utile per la stipulazione della sequenza contrattuale di cui all'art. 28 del presente CCNL.">>. Da ultimo poi il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LA SEQUENZA CONTRATTUALE DELL'ART. 28 DEL CCNL DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SOTTOSCRITTO IL 17 OTTOBRE 2008 all'art. 17 ha previsto:<<" Sistemi per la gestione del rischio e copertura assicurativa 1. Le parti prendono atto che la promozione della cultura della sicurezza e della prevenzione degli errori nell'ambito della gestione del rischio e delle logiche del governo clinico

rappresenta una condizione imprescindibile per migliorare la qualità dell'assistenza e per l'erogazione di prestazioni più coerenti con le aspettative dei cittadini. 2. Le Aziende sono tenute a dotarsi di sistemi e strutture per la gestione del rischio, costituite da professionalità specifiche ed adeguate secondo gli atti di indirizzo regionali in materia, e, nell'ottica di fornire trasparenza e completezza al processo di accertamento dei fatti, coinvolgono il professionista interessato nel sinistro in esame. 3. Al fine di individuare modalità di gestione e di ricomposizione dei conflitti, le Aziende ricercano mediazioni stragiudiziali e potenziano la trattazione del contenzioso, mediante lo sviluppo di specifiche competenze legali e medico-legali, nonché l'istituzione, senza oneri aggiuntivi, di appositi Comitati per la valutazione dei rischi. 4. I dirigenti devono avere un ruolo attivo sia nella corretta ed informata gestione del rischio che nelle attività connesse alla prevenzione dello stesso. A tal fine sono tenuti a partecipare annualmente alle iniziative di formazione aziendale, di cui all'art. 14, comma 4 del CCNL del 3 novembre 2005, garantendo un numero di ore annuali non inferiori a 20, secondo le linee di indirizzo regionali. 5. Le Aziende assicurano una uniforme applicazione della disciplina contrattuale vigente in materia di copertura assicurativa della responsabilità civile, anche in coerenza con le risultanze dei lavori della Commissione paritetica per la copertura assicurativa di cui all'art. 16 del CCNL del 17 ottobre 2008. 6. Per le finalità di cui al comma 5, le polizze assicurative contengono i seguenti elementi: a. l'oggetto della copertura assicurativa, b. la validità temporale della medesima, c. la definizione di massimali adeguati d. la definizione di clausole per il recesso dal contratto e. l'individuazione di obblighi reciproci tra compagnia e contraente /assicurato in merito alla gestione dei sinistri. 7. Resta fermo che le risorse disponibili sono quelle già destinate dalle Aziende alla copertura assicurativa. 8. Ai fini di cui al comma precedente, le Regioni forniscono le necessarie linee di indirizzo sulle materie di cui al presente articolo e ne verificano l'effettiva e conforme attuazione da parte delle Aziende. 9. Nell'ambito del sistema delle relazioni sindacali, le Aziende forniscono periodicamente una adeguata, tempestiva e completa informazione alle OO.SS. circa le eventuali iniziative in materia di garanzie assicurative, nonché di prevenzione e gestione del rischio, anche per quanto riguarda il monitoraggio degli eventi potenzialmente produttivi di danno.”>>.


Le nostre OO.SS. Le chiedono semplicemente il rispetto dei contratti sottoscritti e di non costringere i medici ad ulteriori decurtazioni economiche con l'obbligo di sottoscrivere assicurazioni anche per previsioni di colpa che non siano la colpa grave.

Confidando che quanto da noi esposto possa aiutarLa nel proporre i necessari correttivi ai provvedimenti in itinere Le porgiamo i più distinti saluti e rimaniamo in attesa di un Suo cenno di riscontro, ribadendo la disponibilità ad un incontro, se lo ritenesse necessario.

Il Segretario Regionale FIALS Medici Universitari

Il Segretario Regionale CISL Medici

prof. Antonio S. Scavali



dott. Luciano Cifaldi

